

Passaggio della proprietà, del rischio e della tracciabilità dei prodotti alimentari

Tracciando in modo sommario i diversi meccanismi di passaggio della proprietà nei vari sistemi giuridici ne possiamo descrivere sostanzialmente tre.

- 1) Il sistema di origine francese, accolto anche nel nostro ordinamento giuridico all'art. 1376 del codice civile che si definisce del consenso traslativo, in quanto con il semplice scambio dei consensi, legittimamente manifestato, si trasferisce la proprietà su un bene determinato. Si tenga presente che con il trasferimento della proprietà si trasferisce anche il passaggio del rischio del perimento del bene.
- 2) Il sistema di origine romanistica, accolto nei sistemi di origine tedesca, dove è richiesto non solo il consenso, ma anche la consegna del bene. Anche in questo caso con l'individuazione del proprietario avverrà anche l'individuazione del soggetto su cui ricade il rischio del perimento del bene che, citando un noto brocardo latino, si esprime con l'espressione "res perit domino".
- 3) Il sistema accolto nei paesi di Common Law che punta più sul disciplinare l'aspetto patologico del perimento del bene rispetto al momento di passaggio della proprietà, essendo quest'ultimo un meccanismo che a livello decisionale le parti dovrebbero disciplinare in modo autonomo. D'altra parte se le parti ciò non fanno l'impostazione che è meglio vista, nel Common Law, delle due descritte in precedenza è quella di cui al punto 1 in linea con l'impostazione francese.

Di questi tre meccanismi mi preme apporre qualche riflessione su quello francese, accolto anche dal nostro codice civile, del consenso traslativo in quanto affinché ci sia un passaggio della proprietà è necessario che lo scambio dei consensi, quindi l'accordo delle parti, sia riferito ad un bene determinato. Tale concetto non desta problemi riguardo la propria identificazione per i beni così detti infungibili, ma desta, invece, qualche difficoltà per i beni che vengono definiti fungibili cioè che per essere trasferiti di proprietà necessitano dell'individuazione.

Solo per inciso richiamo alla memoria di chi ci legge che i beni fungibili sono i beni che possono essere numerati, pesati o misurati (esempio il danaro, i beni consumabili quali i frutti, i vestiti, ecc...). Orbene questa lunga introduzione per evidenziare una problematica che, prepotentemente, si sta facendo luce sia in teoria che in pratica nel settore agroalimentare a seguito di tutta la procedura della "tracciabilità" che se da un lato è volta a tutelare il consumatore o comunque l'acquirente ed utilizzatore di quel prodotto, dall'altra fa perdere in gran parte la caratteristica della fungibilità a quei prodotti. Si arriva addirittura in qualche caso (USA) ad apporre delle telecamere sul filare i cui frutti poi si andranno a sfruttare.

Se questa è la tendenza, l'acquisto del prodotto e il conseguente passaggio del rischio del perimento dello stesso avverrà con il semplice passaggio del consenso (appunto "traslativo") di modo che un soggetto non ha acquistato semplicemente un litro di, per esempio Sangiovese di Romagna, ma le bottiglie di quel particolare Sangiovese di Romagna individuate, fin dall'origine con i numeri di matricola "XY".

Ciò comporterà come conseguenza che se per un fattore indipendente dalla volontà (dolo) o dalla negligenza, imprudenza od imperizia (colpa) del produttore/venditore il bene venduto e, quindi già passato di proprietà e di rischio, perirà all'acquirente verranno dati i "cocchi di vetro sporchi di vino", mentre il venditore potrà pretendere il pagamento della somma di danaro concordata.

E' ben chiaro da queste brevi note che uno dei punti sui quali ci si deve soffermare a scegliere la clausola più adatta da inserire nel contratto riguarda il momento di passaggio del rischio del perimento del bene venduto.

Prof. Avv. Marco Tupponi
tupponi@commercioestero.net